

Rev.4\_marzo 2023

## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza



# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

(Recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34, del 17 marzo 2023, e richiamato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 176, del 18 dicembre 2023 – “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. Provvedimenti”)

A.T.E.R. Venezia – Dorsoduro 3507 – 30123 Venezia - tel. 041.798.811 – fax 041 5237994  
Reg. Imprese c/o C.C.I.A.A. di Venezia e C.F./P.IVA 00181510272  
[www.aterveneziam.it](http://www.aterveneziam.it) – [protocollo.ater.venezia@pecveneto.it](mailto:protocollo.ater.venezia@pecveneto.it)

## **Indice**

Premessa

1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza
2. Attività dell'Organismo di Vigilanza
3. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza
4. Segretario e Libro degli incontri dell'Organismo di Vigilanza
5. Dimissioni dell'Organismo di Vigilanza
6. Revoca e impedimento temporaneo dell'Organismo di Vigilanza
7. Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità, sanzioni
8. Utilizzo di risorse finanziarie
9. Modifiche e integrazioni del regolamento

## **Premessa**

E' istituito presso l'A.T.E.R. di Venezia un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), a composizione monosoggettiva, con funzioni di vigilanza e controllo in merito al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, alternativamente il "D. Lgs. 231/2001" o il "Decreto").

L'OdV deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso e vagliare la sua costante adeguatezza ed aggiornamento, proponendo, eventualmente, le relative modificazioni all'organo decisionale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo deve conformarsi ai principi di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse. Pertanto, ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organismo e le disposizioni che seguono dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

Il presente documento (di seguito anche "Regolamento"), contiene le regole che presiedono al funzionamento dell'Organismo, redatte nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'autonomia e l'imparzialità presuppongono che tale Organismo operi in coordinamento con gli altri organi statutari (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore e Revisore Unico dei Conti) e riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione o, per i casi previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico adottati dall'Ente, al Direttore.

## **1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza è nominato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. E', di norma, individuato tra professionisti esterni, muniti di specifiche competenze professionali in tema di analisi dei sistemi di controllo, in materia di attività ispettiva, consulenziale, ovvero di tecniche specifiche, anche di tipo giuridico, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

L'Organismo di Vigilanza ha composizione monocratica e può coincidere con la figura del Revisore Unico dei Conti (giusta provvedimento del Commissario Straordinario n. 7 – 2 C.S. del 30 gennaio 2017).

La durata dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto dell'A.T.E.R. di Venezia è prevista con decorrenza dalla data della Delibera di incarico e sino alla scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione e, comunque, fino alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, alla scadenza del mandato, può essere rinominato.

## **2. Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza si svolge prevalentemente all'interno della sede dell'A.T.E.R. di Venezia, con incontri almeno trimestrali, convocati senza particolari formalità tra l'OdV, gli Organi aziendali e/o i funzionari di A.T.E.R. Venezia, invitati in base all'argomento da trattare.

Degli incontri verrà redatto apposito verbale a cura dell'OdV o di persona formalmente delegata, secondo quanto indicato al successivo art. 4.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli Organi aziendali/funzionari, potranno svolgersi anche a mezzo di audio/videoconferenza, previo avviso nella convocazione.

Per agevolare l'OdV nell'espletamento dei compiti assegnati, con particolare riferimento alle attività di verifica e al rilevamento delle segnalazioni di violazioni del M.O.G.C. o del Codice Etico, potranno essere predisposte e utilizzate apposite "check – list" che assicurino l'efficacia e l'effettività di tali obblighi di informazione in capo alla struttura dell'Ente.

La continuità di azione, propria della funzione di OdV, potrà essere espletata attraverso verifiche straordinarie o indagini mirate e anche mediante la redazione di appositi "report".

## **3. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

L'organismo di Vigilanza attuerà la propria azione di vigilanza seguendo le seguenti direttrici operative:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio;
- nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure implementate;
- studio di nuove procedure nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili;
- modifiche delle procedure in essere qualora l'attività aziendale subisca delle modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa;
- modifiche del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo scaturenti dalle attività sopra descritte;

- attivazione ed esecuzione di indagini interne in coordinamento con la funzione di controllo interno, indagini anche funzionali ad assolvere ai doveri di controllo in materia di antiriciclaggio, imposti all'Organismo di Vigilanza dall'art. 52 del D.Lgs. 231/07. Con riferimento a tale ultimo incumbente, l'Organismo potrà decidere di avvalersi della collaborazione di un soggetto interno all'organizzazione dell'Azienda, che funga da referente;
- effettuazione di attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione ad eventuali modifiche legislative che vadano ad interessare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
- proposta di sanzioni disciplinari nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico;

L'OdV ha libero accesso presso le Aree aziendali onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli. L'Organismo si riserva di comunicare alle Aree aziendali i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo.

Il mandato deve essere svolto assicurando il rispetto degli obblighi di riservatezza, dei principi di corretta comunicazione e conservazione dei documenti, con il divieto di utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio delle proprie funzioni.

#### **4. Segretario e Libro degli incontri dell'Organismo di Vigilanza**

Il Segretario degli incontri è individuato, con delibera del C. di A. n. 18/2014 nella figura del Dirigente dell'Area Amministrativa Servizi Generali e Risorse Umane che provvederà a supportare l'OdV nelle proprie attività, quali ad esempio la raccolta, in tempi congrui, della documentazione propedeutica alle funzioni di monitoraggio periodico.

I verbali degli incontri, debitamente sottoscritti, saranno protocollati come documento in ingresso e archiviati in apposito registro presso la Segreteria del Dirigente dell'Area Amministrativa Servizi Generali e Risorse Umane".

Il Dirigente dell'Area Amministrativa Servizi Generali e Risorse Umane potrà avvalersi per la attività del presente articolo 4 del Servizio Affari Generali Contratti e Appalti.

Le attività di supporto allo svolgimento del mandato dell'OdV dovranno avvenire assicurando il rispetto degli obblighi di riservatezza come meglio esplicitati nel precedente art. 3.

#### **5. Dimissioni dell'Organismo di Vigilanza**

La volontà di dimettersi dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.ater.veneziana@pecveneto.it. Le dimissioni non saranno immediatamente efficaci; lo diverranno con data coincidente con il provvedimento di nomina del nuovo organismo monocratico che il Consiglio di Amministrazione emanerà entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni dell'Organismo in carica. Dalla data di comunicazione delle dimissioni e fino alla data di nomina del nuovo organismo monocratico, l'Organismo di Vigilanza dimissionario espletterà normalmente le proprie funzioni in regime di prorogatio.

#### **6. Revoca e impedimento temporaneo dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è revocabile dal Consiglio di Amministrazione nel caso abbia svolto la funzione con negligenza ovvero abbia perso i requisiti soggettivi di cui al punto 7.

L'Organismo di Vigilanza è, altresì, revocabile dal Consiglio di Amministrazione nel caso si verifichi una situazione di impedimento temporaneo nell'esecuzione delle proprie funzioni che perduri per un periodo superiore a sessanta (60) giorni. L'eventuale impedimento temporaneo inferiore ad un periodo di sessanta (60) giorni comporta la nomina di un supplente, da parte del Consiglio di Amministrazione, da individuarsi nella figura del Revisore Unico dei Conti.

## **7. Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità, sanzioni**

L'Organismo di Vigilanza deve attestare l'assenza di cause di incompatibilità – facendone apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina – allo svolgimento dell'incarico che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- non vantare rapporti lavorativi, negli ultimi tre anni, con enti o società con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i;
- non essere portatore di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'A.T.E.R. di Venezia;
- non avere svolto, nei tre esercizi precedenti all'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità";
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o in caso di estinzione del reato, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell'antiriciclaggio;
- non essere stato condannato alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato condannato alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo.

La violazione del presente regolamento comporta, per l'Organismo di Vigilanza, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento (approvato con PPU n. 004 del 30 marzo 2021, ratificato con Delibera del CdA n. 036 del 08.04.2021).

## **8. Utilizzo di risorse finanziarie**

L'OdV dispone dell'utilizzo di risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e alla promozione di attività informative e formative propedeutiche alla corretta applicazione del Modello Organizzativo.

Per tali finalità l'A.T.E.R. di Venezia ha predisposto un apposito conto di Bilancio da destinare quale budget per l'attività dell'OdV da costituire annualmente con un adeguato fondo.

## **9. Modifiche e integrazioni del regolamento**

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate, su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento dell'OdV costituisce l'Allegato n. 3 al M.O.G.C. aziendale, attualmente in fase di revisione; pertanto le modifiche entrano in vigore al momento della presa d'atto del Regolamento con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.